



SCHEDA ANALITICO - DESCRITTIVA BENI PAESAGGISTICI

ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1
(NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

VINCOLO PAESAGGISTICO (EX LEGGE 1497/39)

ZONE DI TOMBOLO, SAN ROSSORE E MIGLIARINO
NEI COMUNI DI PISA, SAN GIULIANO TERME
E VECCHIANO

CODICE REGIONALE: 9050016
CODICE MINISTERIALE: 90417
GAZZETTA UFFICIALE: N. 108 DEL 9 MAGGIO 1952

PROVINCIA: PISA
COMUNE: PISA, SAN GIULIANO TERME, VECCHIANO

OTTOBRE 2012



MOTIVAZIONE

[...] i territori predetti presentano cospicui caratteri di bellezza naturale.

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA VINCOLATA

1. *Zona di Tombolo* – Terreno confinato: dalla riva sinistra dell'Arno nel tratto tra il ponte di San Piero a Grado alla foce; dalla strada comunale, tra il Ponte di San Pietro in Grado sino allo sbocco nella via Aurelia Vecchia in San Pietro a Grado; dalla via Aurelia Vecchia da San Pietro a Grado al fosso Calambrone, nella confluenza a Stagno; dal canale dei Navicelli (s'intende il vecchio) nel tratto tra Stagno ed il braccio verso sud del canale dei Navicelli stesso dalla battigia, nel tratto dal Calambrone alla foce dell'Arno;
2. *San Rossore* – Terreno confinato: dalla riva destra dell'Arno nel tratto compreso tra il punto in cui cade la perpendicolare alla riva abbassata dall'incrocio del fosso di confine con la strada Barbaricina e la foce; dalla spiaggia nel tratto tra la foce dell'Arno e la foce del Serchio; dalla riva sinistra del Serchio nel tratto tra la foce fino al ponte della ferrovia sul fiume stesso; dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra il detto ponte della ferrovia e il fiume Morto; dal fiume Morto nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e il fosso Cuccio; dal fosso Cuccio fino alla confluenza nel fosso di confine; dal fosso di confine sino all'incrocio con la strada Barbaricina da una perpendicolare abbassata da detto incrocio sino alla riva destra dell'Arno;
3. *Migliarino* – Terreno confinato: dalla riva destra del Serchio nel tratto tra il ponte della ferrovia fino alla foce; dalla battigia nel tratto tra la foce del Serchio e il confine della Provincia; dal confine della Provincia nel tratto tra il mare e il lago di Massaciuccoli; dal confine della Provincia nel tratto sul lago fino alla foce del fosso Magra; dal fosso Magra fino al Crociale; dal fosso che corre tra il Crociale e la ferrovia; dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra l'incrocio del fosso con la ferrovia fino al Serchio.

**SEGMENTAZIONE DEL PERIMETRO* DELLA ZONA DI TOMBOLO**

A	dalla riva sinistra dell'Arno nel tratto tra il ponte di San Piero a Grado alla foce; dalla strada comunale, tra il ponte di San Pietro in Grado sino allo sbocco nella via Aurelia Vecchia in San Pietro a Grado
B	dalla via Aurelia Vecchia da San Pietro a Grado al Fosso Calambrone, nella confluenza a Stagno;
C	dal Canale dei Navicelli (s'intende il vecchio) nel tratto tra Stagno ed il braccio verso sud del Canale dei Navicelli stesso
D	dalla battigia, nel tratto dal Calambrone alla foce dell'Arno
E	riva sinistra dell'Arno

SEGMENTAZIONE DEL PERIMETRO* DELLA ZONA DI SAN ROSSORE

F	dalla riva destra dell'Arno nel tratto compreso tra il punto in cui cade la perpendicolare alla riva abbassata dall'incrocio del fosso di confine con la strada Barbaricina e la foce
G	dalla spiaggia nel tratto tra la foce dell'Arno e la foce del Serchio
H	dalla riva sinistra del Serchio nel tratto tra la foce fino al ponte della ferrovia sul fiume stesso;
I	dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra il detto ponte della ferrovia e il Fiume Morto;
L	dal Fiume Morto nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e il Fosso Cuccio;
M	dal Fosso Cuccio fino alla confluenza nel fosso di confine; dal fosso di confine sino all'incrocio con la strada Barbaricina da una perpendicolare abbassata da detto incrocio sino alla riva destra dell'Arno

SEGMENTAZIONE DEL PERIMETRO* ZONA DI MIGLIARINO

N	dalla riva destra del Serchio nel tratto tra il ponte della ferrovia fino alla foce
O	dalla battigia nel tratto tra la foce del Serchio e il confine della provincia
P	dal confine della provincia nel tratto tra il mare e il lago di Massaciuccoli;
Q	dal confine della provincia nel tratto sul lago fino alla foce del Fosso Magra
R	linea retta fino alla strada non asfaltata; strada non asfaltata fino al Fosso Reale
S	dal Fosso Magra (<i>Fosso Reale e Fosso Magna</i>) fino al Crociale;
T	dal fosso che corre tra il Crociale e la ferrovia;
U	dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra l'incrocio del fosso
V	con la ferrovia fino al Serchio

*

Al fine di permettere una più agevole delineazione del perimetro, nella descrizione dei tratti possono essere stati aggiunti termini e/o toponimi e/o capisaldi non originariamente presenti nel testo del provvedimento; per la fedele descrizione si rimanda al testo del provvedimento o al paragrafo Identificazione dell'area vincolata.



NOTE

Tratto M: il “fosso di Confine” risulta essere in CTR “fosso del Rinfresco”; tale fosso non interseca il “fosso Cuccio”, che in CTR è “fosso della Cuccia”: è stato quindi seguito il Fosso della Cuccia sino all’incrocio con la strada Barbaricina.

Tratti Q, R, S e T: il testo del provvedimento riporta “...dal confine della Provincia nel tratto sul lago fino alla foce del fosso Magra; dal fosso Magra fino al Crociale...”; i toponimi “fosso Magra” e “Crociale” in CTR non sono presenti; si è quindi seguito, così come riportato nella mappa allegata al testo del provvedimento, il “fosso Reale” e successivamente il “fosso Magna” fino a incontrare il fosso senza nome che porta a sua volta a un altro fosso che arriva fino alla ferrovia. Inoltre, poiché il “fosso Reale” non sfocia nel lago di Massaciuccoli, si è tracciata una linea retta a partire dal lago fino alla strada non asfaltata che è stata seguita fino al fosso Reale (tratto R).

Tratti D, G e O: tali tratti non sono stati rappresentati graficamente, intendendosi quale elemento di confine la linea di separazione tra terra e mare.

La restituzione cartografica (perimetrazione sulla base della CTR in scala 1:10.000) è stata realizzata tenendo conto anche delle indicazioni emerse durante i tavoli tecnici tenutisi negli anni 2008 e 2009 presso la sede della Regione Toscana, ai quali hanno partecipato: Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno), Regione Toscana, Consorzio LaMMA.



TESTO DEL PROVVEDIMENTO

DECRETO MINISTERIALE 10 APRILE 1952

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per l'agricoltura e foreste il ministro per i trasporti e il ministro per la marina mercantile vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; considerato che la commissione provinciale di Pisa per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 23 dicembre 1947 e 29 settembre 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano; considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo dei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia; riconosciuto che i territori predetti presentano cospicui caratteri di bellezza naturale;

DECRETA:

le zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, indicate nell'annesso elenco redatto dalla commissione provinciale di Pisa per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella gazzetta ufficiale, insieme con l'elenco della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa nel quale sono indicati i dati ed i confini delle zone sottoposte al presente vincolo.

Una copia della gazzetta ufficiale contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ai comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso i competenti uffici dei comuni ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta soprintendenza è incaricata di comunicare al ministero la data dell'effettiva affissione del numero della gazzetta ufficiale nell'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 10 aprile 1952



TESTO DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PUBBLICATO NELLA G.U.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PISA

(Riunione del 23 dicembre 1947).

Presa in esame nuovamente la zona di Tombolo, San Rossore e Migliarino, in seguito a precisazioni ed accertamenti, fatti dalla Commissione, sono stabilite alcune varianti alle decisioni prese nella riunione del 10 novembre 1947, per le quali il perimetro delle zone vincolate risulta come qui di seguito specificato:

1) *Zona di Tombolo.* - Terreno confinato: dalla riva sinistra dell'Arno nel tratto tra il ponte di San Piero a Grado alla foce; dalla strada comunale, tra il ponte di San Piero a Grado sino allo sbocco nella via Aurelia Vecchia in San Piero a Grado; dalla via Aurelia Vecchia da San Piero a Grado

al fosso Calambrone, nella confluenza a Stagno; dal fosso Calambrone nel tratto tra Stagno e il mare; dalla battigia, nel tratto dal Calambrone alla foce dell'Arno;

2) *San Rossore.* - Terreno confinato: dalla riva destra dell'Arno nel tratto compreso tra il punto in cui cade la perpendicolare alla riva abbassata dall'incrocio del fosso di confine con la strada Barbaricina, e la foce, dalla spiaggia nel tratto tra la foce dell'Arno e la foce del Serchio; dalla riva sinistra del Serchio nel tratto tra la foce fino al ponte della ferrovia sul fiume stesso; dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra il detto ponte della ferrovia e il fiume Morto; dal fiume Morto nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e il fosso Cuccio; dal Fosso Cuccio fino alla confluenza nel fosso di confine; dal fosso di confine sino all'incrocio con la strada di Barbaricina da una perpendicolare abbassata da detto incrocio sino alla riva destra dell'Arno;

3) *Migliarino.* - Terreno confinato, dalla riva- destra del Sarchio nel tratto tra il ponte della ferrovia fino alla foce; dalla battigia nel tratto tra la foce del Serchio e il confine della Provincia; dal confine della Provincia nel tratto tra il mare e il lago di Massaciuccoli; dal confine della Provincia nel tratto sul lago fino alla foce del fosso Magra; dal fosso Magra fino al Crociale; dal fosso che corre tra il Crociale e la ferrovia; dalla sede ferroviaria nel tratto compreso tra l'incrocio del fosso con la ferrovia fino al Serchio.

(Riunione del 29 settembre 1950, ore 17).

Il soprintendente, prof. Sampaolesi, richiama l'attenzione della Commissione su di una lettera del Ministero della pubblica Istruzione in data 1° agosto 1950, relativa al vincolo panoramico delle tenute demaniali di San Rossore e di Tombolo proposto da questa Commissione nel verbale del 23 novembre 1947.

Tale lettera concerne la richiesta del Ministero della marina mercantile di apportare alcune modifiche al n. 1 del citato verbale e precisamente in luogo della dizione «dal fosso Calambrone nel tratto tra stagno e il mare» quella «dal canale dei Navicelli (s'intende il vecchio) nel tratto tra Stagno ed il braccio verso sud del canale dei Navicelli stesso».

La Commissione esaminati sulla planimetria i nuovi confini di vincolo, approva a voti unanimi la richiesta del Ministero della marina mercantile.

(Omissis).

(2062)